

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

Prot.n°5450

Ordinanza n°30

IL SINDACO

- **Visto** l'art.11, comma 6 della legge 15.12.2011, n°217;
- Legge comunitaria 2010, così come modificato dall'art.34-quater del D.L. n°179 del 18.10.2012;
- **Visto** l'art.13 del D.L. 09.02.2012 convertito dalla legge 04.04.2012 n°35;
- **Vista** la consolidata situazione, che registra l'ampia diffusione delle attività di intrattenimento in genere, da svolgere durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi e stabilimenti balneari, da cui scaturisce una sorta di valore aggiunto, capace di indurre positivi riflessi sugli imprenditori medesimi e sull'economia locale nel suo complesso;
- **Rilevato** il perdurare della difficile congiuntura economica e la relativa necessità di intraprendere misure in grado di sfruttare ogni opportunità di crescita, approfittando di occasioni propizie quali quelle legate allo svolgimento della stagione turistica estiva;
- **Considerato**, d'altra parte, il D.lgvo n°59/2010, che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela di interessi pubblici.
- **Considerato** tra l'altro il dovere e la necessità di tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento svolte presso gli stabilimenti balneari ed esercizi pubblici;
- **Tenuto** conto che in base a quanto sopra richiamato occorre ricercare il giusto equilibrio alle esigenze di tutti i soggetti;
- **Ritenuto** opportuno disciplinare l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e stabilimenti balneari, affinché sia ammesso il libero esercizio di tale attività e al contempo tutelare la salute pubblica;
- **Visto** l'art.4 del D.P.R. 311 del 28.05.2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S., così come integrato dal D.P.R. n°293 del 06.11.2002;
- **Visto** il D.Lgs. 480/94 "Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel T.U.L.P.S." e successive modifiche;
- **Visto** il D.Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";
- **Visto** l'art.11 comma 6 della legge n°217/2011 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010", così come modificato dall'art.34-quater del D.L. 179/2012;
- **Visto** l'art. 13 del D.L. 09.02.2012, n°5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito dalla L. 04.04.2012, n°35;
- **Visto** l'art.9 del T.U.L.P.S. R.D. n°773 del 18.06.1931 che recita: "Oltre le condizioni stabilite dalla legge chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse";
- **Visto** altresì l'art. 10 del medesimo TULPS, R.D. 773/1931 che dispone: "Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata";
- **Visto** il DM 19/08/1996 "Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- **Visto** l'art. 50 comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;
- **Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

Per i motivi in premessa descritti e fino a nuove disposizioni:

1. L'esercizio delle attività di intrattenimento musicale (concertini Karaoke, Cabaret, piccoli spettacoli teatrali, trattenimenti danzanti, musica filodiffusa) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché presso gli stabilimenti balneari per la stagione estiva 2016 è subordinata alle seguenti prescrizioni: I titolari degli esercizi menzionati che intendono svolgere qualsiasi attività di intrattenimento devono comunicare tale intendimento, in tempo congruo mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da trasmettere a questo Ente negli orari d'Ufficio;
La S.C.I.A. dovrà essere accompagnata da:
Una "Documentazione di Previsione di Impatto Acustico", redatta conformemente all'art.8, comma 2, della legge 26.10.1995, n°447;Relazione a firma di tecnico abilitato circa il possesso dei requisiti tecnici dei locali (esodo del pubblico, statica delle strutture e esecuzione a regola d'arte degli impianti installati ecc.);Certificato di prevenzione incendi (se il locale ha una capienza superiore a 100 posti);Dichiarazione di inizio attività SIAE;Dichiarazione prevista dalla legislazione antimafia;Dichiarazione con il quale il richiedente attesta il numero massimo di posti cui la struttura è idonea a contenere;
2. **Di limitare alle ore 1:00** gli orari di intrattenimento musicale (concertini Karaoke, Cabaret, piccoli spettacoli teatrali, trattenimenti danzanti, musica filodiffusa) all'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nei centri abitati;
3. **limitare alle ore 2:00** gli orari di intrattenimento musicale (concertini Karaoke, Cabaret, piccoli spettacoli teatrali, trattenimenti danzanti, musica filodiffusa) presso gli stabilimenti balneari ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in aree demaniali marittime;
4. **L'assoluto divieto negli esercizi di cui sopra dopo le ore 24:00** di qualsiasi attività di Vocalist-dj;
5. **Allo scadere degli orari di cui sopra** negli esercizi di che trattasi è vietata qualsiasi forma di attività di intrattenimento, anche di musica filodiffusa.
6. **Chiunque viola le disposizioni di cui sopra** rendendosi responsabile dell'apertura di spettacolo abusivo violando l'art. 666 del C.P., oltre ad essere punito secondo le disposizioni previste dalla norma vigente, è punito con una sanzione amministrativa di € 250,00;

La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle previste sanzioni amministrative penali. Sarà sempre disposta la cessazione dell'attività di trattenimento svolta in difetto. Nel caso di reiterazioni delle violazioni del presente provvedimento, sarà disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a gg.7.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n°1034), entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio per 60 giorni, nonché la trasmissione alla Polizia Locale, Stazione Carabinieri, Guardia di Finanza, Questura di Catanzaro, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco.

Montepaone, 05.07.16



IL SINDACO
(Mario MIGLIARESE)